



# Provincia di Benevento

Servizio Staff 1 - Gestione Giuridica del Personale - Pari  
Opportunità

DETERMINAZIONE N. 2321 DEL 22/11/2023

**OGGETTO: Monetizzazione delle ferie maturate e non fruita ex dipendente matr. 1289 in quiescenza dal 01.04.2023. Impegno di spesa e liquidazione.**

## IL DIRIGENTE AD INTERIM

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 541 del 16.03.2023 con la quale si disponeva di collocare a riposo, per raggiunti limiti di età, il dipendente,--- omissis... ---, matr. 1289, Istruttore Direttivo Tecnico, categoria “D”, a decorrere dal 1° aprile 2023, avendo maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia, ai sensi del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011 e ss.mm.ii. (67 anni di età e 20 anni di contributi minimi);

**Viste** le seguenti richieste di ferie inserite sul portale del dipendente matr. 1289 --- omissis... ---:

- Richiesta ferie dal 23.05.2022 al 30.06.2022 inserita in data 02.05.2022;
- Richiesta ferie dal 13.10.2022 al 31.12.2022 inserita in data 27.09.2022;
- Richiesta ferie dal 10.01.2023 al 31.03.2023 inserita in data 04.01.2023;

**Verificato che** le suddette richieste venivano respinte dal Dirigente Responsabile mediante note rilevabili (allegate) dal sistema informatico di gestione delle presenze, per i seguenti motivi:

- Richiesta ferie dal 23.05.2022 al 30.06.2022 respinta dal Dirigente a.i. del Settore Risorse Idriche ed Ambiente, Ing. Angelo Carmine Giordano – **“Respinta per giusta motivazione legate strettamente alle funzioni di PO e alle scadenze improrogabili”**;
- Richiesta ferie dal 13.10.2022 al 31.12.2022 respinta dal Dirigente a.i. del Settore Risorse Idriche ed Ambiente, Ing. Angelo Carmine Giordano – **“Respinta per improrogabili ed ineludibili esigenze di servizio, considerato l’elevato numero e la complessità delle procedure in corso”**;
- Richiesta ferie dal 10.01.2023 al 31.03.2023 respinta dal Dirigente a.i. del Settore Risorse Idriche ed Ambiente, Avv. Nicola Boccalone – **“Respinta per improrogabili ed ineludibili esigenze di servizio, considerato l’elevato numero e la complessità delle procedure in corso. nonché l’attuale carenza di personale”**;

**Vista** l'istanza acquisita al prot. n. 0010225 del 26.04.2023 con la quale il succitato dipendente chiede la monetizzazione di n. 57 giornate di ferie maturate e non godute alla data del 31.03.2023, ultimo giorno di servizio;

**Considerato che:**

- ~ l'art. 2109 del c.c. espressamente stabilisce che le ferie sono assegnate dal datore di lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore. L'applicazione di tale disciplina, pertanto, nel caso di inerzia del lavoratore o di mancata predisposizione del piano ferie annuale, consente all'ente anche la possibilità di assegnazione di ufficio delle ferie;
- ~ fermo restando la necessità di assicurare la fruizione del diritto da parte del dipendente, l'Ente, in base alle previsioni dell'art. 28 del CCNL Enti locali 2016-2018, ora art. 38 del CCNL Funzioni locali 2019-2021, è chiamato a governare responsabilmente l'istituto attraverso la programmazione delle ferie. Tale aspetto assume particolare rilievo anche nei casi in cui il dipendente non abbia fruito delle ferie nell'anno di maturazione per ragioni di servizio. Ne consegue che l'istituto non dipende, nelle sue applicazioni, esclusivamente dalla volontà del dipendente;
- ~ l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, introduce il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti. In tale dizione ampia e generale sono certamente ricompresi sia le ferie che i quattro giorni di festività soppresse *ex lege* n. 937/77;
- ~ l'art. 38, comma 11 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 (ex art. 28, comma 11, del CCNL Enti Locali 2016-2018) che recita: *“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.”*;
- ~ l'art. 38, comma 18 del CCNL Funzioni locali 2019-2021 (ex art. 28, comma 18, del CCNL Enti Locali 2016-2018) che recita: *“Il compenso sostitutivo delle ferie non fruito, nei casi in cui la monetizzazione deve ritenersi ancora possibile, ai sensi del comma 11, è determinato, per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione, prendendo a base di calcolo la nozione di retribuzione di cui all'art.74, comma 2, lett. c), del presente CCNL; trova in ogni caso applicazione la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 74.”*;

**Evidenziato** che all'impianto normativo segue l'orientamento della giurisprudenza, a cui si rende attenzione, con disamina puntuale:

- ~ Il T.A.R. Toscana, sez. I - Firenze, con sentenza n. 1447 del 05.11.2021, ha affermato che *“la mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile comporta il diritto all'erogazione dell'indennità sostitutiva”*, precisando che l'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135 (in base al quale le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età) deve interpretarsi nel senso che *“il divieto di corresponsione dell'indennità sostitutiva non risulta applicabile tutte le volte che il lavoratore non abbia potuto fruire delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile”*.
- ~ La Corte europea di giustizia, causa C-118/13 del 12 giugno 2014, ha sancito che *“le ferie retribuite e*

*non godute per cause non attribuibili al dipendente, o per la fine del rapporto di lavoro, danno diritto ad una tutela risarcitoria” ed ha confermato la pronuncia del 20 gennaio 2009 nei procedimenti riuniti C-350/06 e C-520/06;*

- ~ La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza n. 18168 depositata il 26 luglio 2013, ha affermato il principio che il diritto alle ferie è garantito dall’articolo 36 della Costituzione e dall’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE. La suprema Corte, nella pronuncia in commento, ha sostenuto che il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie è irrinunciabile, tutelato costituzionalmente e a livello europeo (direttiva 2003/88/CE; Corte giust. EU, sent. C-350/06 e C-520/06). Nel caso in cui le ferie non siano state effettivamente fruite, anche per motivi organizzativi senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta sempre un’indennità sostitutiva. Il vincolo contrattuale (e il divieto disposto dal D.L. 95/2012) non è rilevante dal momento che lo stesso deve essere reinterpretato alla luce dei principi, secondo cui *“in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto (...), in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest’ultimo all’indennità sostitutiva”*. Pertanto, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute sussiste anche se la mancata fruizione non dipende dal datore, nonostante le disposizioni contrattuali e il vincolo posto dal D.L. 95/2012. Circa la natura dell’indennità da riconoscere al dipendente, la Corte ha ribadito che ha carattere risarcitorio, perché compensa il lavoratore per la perdita del bene-riposo al cui soddisfacimento l’istituto delle ferie è destinato, ma anche retributivo, in quanto costituisce un’erogazione strettamente connessa al rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive (Cass., sez. lavoro, sent. 11462/2012 e 17353/2012).
- ~ La Corte di Cassazione con sentenza n. 21028 del 27.11.2012 ha affermato che *“in base all’art.2109, secondo comma, codice civile, l’esatta determinazione del periodo feriale, presupponendo una valutazione comparativa di diverse esigenze, spetta unicamente all’imprenditore quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa; al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale. Peraltro,allorché il lavoratore non goda delle ferie nel periodo stabilito dal turno aziendale e non chieda di goderne in altro periodo dell’anno non può desumersi alcuna rinuncia - che, comunque, sarebbe nulla per contrasto con norme imperative (art. 36 Cost. e art. 2109 cod. civ.) - e quindi il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute”*;
- ~ Il T.A.R. Puglia con sentenza n. 32 del 18.1.2008 ha chiarito, inoltre, che *“il principio dell’irrinunciabilità delle ferie, sancito dall’art. 36, 3° comma, della Costituzione”* debba essere *“inteso nel senso che il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnare un periodo di riposo al dipendente e quest’ultimo ha il potere di fruirne senza possibilità di rinuncia, con la conseguenza che, ogni volta che non si sia provveduto all’assegnazione delle ferie, spetta al lavoratore il compenso sostitutivo”*;
- ~ La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 20.07.2016 (causa C-341/15) ha affermato che il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione ed è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute; ne consegue, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute; a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato.
- ~ Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2349/2022, ha ritenuto che il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute dal pubblico dipendente, discenda direttamente dallo stesso mancato godimento delle ferie, in armonia con l’art. 36 Cost., quando sia certo che tale vicenda non sia stata determinata dalla

volontà del lavoratore e non sia a lui comunque imputabile, (Cons. Stato Sez. IV, 13 marzo 2018, n. 1580, Sez. III, 17 maggio 2018, n. 2956, con riguardo ai casi di cessazione dal servizio non dipendente da causa di servizio; Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2016, n. 1138 relativamente alla mancata fruizione del congedo per l'aspettativa per infermità). Pertanto, è stato affermato che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi invece ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (Cons. Stato. Sez. IV, 12 ottobre 2020, n. 6047).

**Fatto proprio** il consolidato orientamento della giurisprudenza e ritenuto applicabile al caso di specie;

**Esposto** sul punto che il mancato godimento delle ferie si è reso necessario proprio per garantire la presenza in servizio del dipendente--- omissis... ---, matr. 1289, come specificato nelle motivazioni succitate;

**Ritenuto**, alla luce di quanto precede, col sostegno della giurisprudenza, di provvedere alla monetizzazione delle ferie non godute dall'ex dipendente, --- omissis... ---, matr. 1289, collocato in quiescenza dal 01.04.2023, di cui alla richiesta prot. 0010225 del 26.04.2023, per complessivi **n. 57 giorni** (di cui n. 22 giorni di ferie relativi all'anno 2021, n. 28 giorni di ferie relativi all'anno 2022 e n. 7 giorni di ferie relativi all'anno 2023);

**Considerato** che ai sensi del richiamato art. 38 del CCNL del 16.11.2022, all'ex dipendente--- omissis... ---, collocato in quiescenza dal 01.04.2023, va riconosciuto un compenso sostitutivo per n. 57 giorni di ferie non fruiti **pari all'importo complessivo di € 7.771,73=**, come di seguito determinato:

Anno	retribuzione individuale mensile art.74, comma 2, lett. c)	retribuzione giornaliera art. 74, comma 4	giorni di ferie non fruiti	compenso sostitutivo spettante
2021	€ 3.443,03	€ 132,42	22	€ 2.913,24
2022	€ 3.608,92	€ 138,80	28	€ 3.886,40
2023	€ 3.610,70	€ 138,87	7	€ 972,09
<b>totali</b>			<b>55</b>	<b>€ 7.771,73</b>

**Rilevato** che i seguenti impegni presentano la disponibilità necessaria per liquidare gli importi del compenso sostitutivo e relativi oneri degli anni 2021 e 2022:

<b>anno 2021</b>	compenso	€ 2.913,24=	imp. 2021.3502 cap. 8621
	CPDEL	€ 693,35=	imp. 2021.3508 cap. 8627
	IRAP	€ 247,63=	imp. 2021.3520 cap. 8771
<b>anno 2022</b>	compenso	€ 3.886,40=	imp. 2022.3387 cap. 8621
	CPDEL	€ 924,96=	imp. 2022.3410 cap. 8627
	IRAP	€ 330,34=	imp. 2022.3424 cap. 8771

**Ritenuto**, pertanto, dover impegnare sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023 gli importi del compenso sostitutivo e relativi oneri da liquidare dell'anno 2023:

<b>anno 2023</b>	compenso	€ 972,09=	cap. 8621
	CPDEL	€ 231,36=	cap. 8627
	IRAP	€ 82,63=	cap. 8771

### **Visti:**

- ~ il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- ~ lo Statuto;
- ~ il vigente Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;

### **Viste le Deliberazioni del Consiglio Provinciale:**

- ~ n. 18 del 29.06.2023 avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 22.06.2023. Rendiconto dell'esercizio Finanziario 2022. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”;
- ~ n. 19 del 29.06.2023 avente ad oggetto “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 14 del 22.06.2023. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) di cui all'art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 - Periodo 2023/2025 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2023/2025 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”;
- ~ n. 20 del 29.06.2023 avente ad oggetto: “Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 22.06.2023. Bilancio di Previsione 2023-2025 e i suoi allegati contenente Variazione Bilancio di Previsione 2022/2024 - Esercizio Provvisorio - ex art. 175 co. 4 del D.Lgs. 267/2000 e variazione al programma triennale 2022/2024. Finanziamenti PNRR. Approvazione definitiva ex art. 1 co.55 L.56/2014”;

### **Viste le Deliberazioni Presidenziali:**

- ~ n. 94 del 06.04.2023 con la quale è stata approvata una revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente, che individua e definisce la struttura fondamentale dell'Ente nell'organigramma e funzionigramma, dalla quale risulta che i Servizi Legali rientrano nelle competenze del Settore Servizi di Staff e Supporto, alle dirette dipendenze del Segretario Generale;
- ~ n. 122 del 09.05.2023 con la quale si rinvia al 01.07.2023 l'entrata in vigore dell'assetto organizzativo dell'ente approvata con DP 94/2023 innanzi richiamata;
- ~ n. 241 del 08.09.2023 di approvazione del PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023/2025 - decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- ~ n. 243 del 15.09.2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione Definitivo (Art. 169 D.Lgs 267/2000) – Anno 2023”;

### **Richiamati i Decreti Presidenziali:**

- ~ n. 29 del 16.11.2020, con il quale la sottoscritta dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata Segretario Generale titolare della Provincia di Benevento, con decorrenza immediata, dal 16.11.2020;
- ~ n. 129 del 29.11.2022 con il quale la Dott.ssa Maria Luisa Dovetto veniva nominata quale Segretario Generale titolare della sede di Segreteria Convenzionata tra la Provincia di Benevento ed il Comune di Cautano (BN), classe 1°;

~ n. 101 del 05.07.2023 di conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Dirigente responsabile ad interim del Servizio Gestione Giuridica del Personale – Pari Opportunità, con decorrenza dal 01.07.2023;

**Richiamata** la determinazione n. 1562 del 27.05.2023 con la quale è stato conferito all'ing. Michelantonio Panarese l'incarico di elevata qualificazione relativa al Servizio di staff – Gestione Giuridica del Personale, Pari opportunità;

**Attesa** la propria competenza ai sensi dell'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i.;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del DLgs 267/2000 introdotto con la Legge 213/2012 di conversione del D.L. 174/2012;

**Attestato** con la sottoscrizione del presente atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

## DETERMINA

### **La premessa e parte integrante sostanziale del presente provvedimento.**

- 1) **DI PROVVEDERE** alla monetizzazione delle ferie non godute dall'ex dipendente, --- omissis... ---, matr. 1289 collocato in quiescenza dal 01.04.2023, per complessivi **n. 57 giorni** (di cui n. 22 giorni di ferie relativi all'anno 2021, n. 28 giorni di ferie relativi all'anno 2022 e n. 7 giorni di ferie relativi all'anno 2023).
- 2) **DI IMPEGNARE** sui seguenti capitoli del Bilancio di previsione 2023/2025 annualità 2023:
  - ~ la somma di € **972,09=** per compenso sul cap. 8621;
  - ~ la somma di € **231,36=** per CPDEL sul cap. 8627;
  - ~ la somma di € **82,63=** per IRAP sul cap. 8771.
- 3) **DI LIQUIDARE E PAGARE** all'ex dipendente --- omissis... ---, matr. 1289, la somma complessiva di € **7.771,73=** a titolo di compenso sostitutivo per **n. 57 giorni** di ferie maturate e non godute, per improrogabili ed ineludibili esigenze di servizio, per gli anni 2021, 2022 e 2023.
- 4) **DI IMPUTARE** la spesa sui competenti capitoli come da prospetto seguente

<b>anno 2021</b>	compenso	€ <b>2.913,24 =</b>	cap. 8621 imp. 2021.3502
	CPDEL	€ <b>693,35 =</b>	cap. 8627 imp. 2021.3508
	IRAP	€ <b>247,63 =</b>	cap. 8771 imp. 2021.3520
<b>anno 2022</b>	compenso	€ <b>3.886,40 =</b>	cap. 8621 imp. 2022.3387
	CPDEL	€ <b>924,96 =</b>	cap. 8627 imp. 2022.3410
	IRAP	€ <b>330,34 =</b>	cap. 8771 imp. 2022.3424
<b>anno 2023</b>	compenso	€ <b>972,09 =</b>	cap. 8621 (impegno da assumere)
	CPDEL	€ <b>231,36 =</b>	cap. 8627 (impegno da assumere)
	IRAP	€ <b>82,63 =</b>	cap. 8771 (impegno da assumere)

- 5) **DI TRASMETTERE** la presente determinazione al Settore 2 - Amministrativo-Finanziario per gli adempimenti di competenza dei Servizi Programmazione e Bilancio – Economato e Provveditorato e Gestione Economico/Stipendiale del Personale – Controllo Analogo.
- 6) **DI DARE ATTO** che:
- ~ il Responsabile del Procedimento, ai sensi degli artt. 4 e ss. della L. 241/1990 e art. 31 del D.Lgs 50/2016, è il sottoscritto Dirigente di Servizio;
  - ~ la presente spesa, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e le regole relative agli equilibri interni di bilancio;
  - ~ in relazione al presente provvedimento non sussistono in capo alla sottoscritta cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della L. 241/90 e dell'art. 1, comma 9, lettera e) della L. 190/2012;
  - ~ la presente determinazione:
    - ❖ diverrà esecutiva con l'apposizione del visto contabile attestante la copertura finanziaria;
    - ❖ sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo Pretorio online, così come previsto dall'art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.
- 7) **DI ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.
- 8) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento all'interessato.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EQ**

*f.to (Ing. Michelantonio Panarese)*

**IL DIRIGENTE AD INTERIM**

*f.to (Dott.ssa Maria Luisa Dovetto)*

**SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO  
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PROVVEDITORATO - GESTIONE ECONOMICO  
STIPENDIALE DEL PERSONALE - CONTROLLO ANALOGO**

UFFICIO IMPEGNI  
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

**IMPEGNI ASSUNTI**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.01.01.01.002	09.06	8621	2023

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
833	N. 3081	€ 972,09	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**PERSONALE DIPENDENTE ED ASSIMILATI**

Descrizione Impegni Assunti

**Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1289 in quiescenza dal 01.04.2023. Impegno di spesa e liquidazione.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.01.02.01.001	09.06	8627	2023

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
834	N. 3082	€ 231,36	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**I.N.P.D.A.P. (EX CPDEL) MEDIANTE GIROFON**

Descrizione Impegni Assunti

**Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1289 in quiescenza dal 01.04.2023. Impegno di spesa e liquidazione.**

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio
1.02.01.01.001	09.06	8771	2023

Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub- Impegno
835	N. 3083	€ 82,63	Impegno collegato	N. 0	€ 0,00

Descrizione Creditore

**AGENZIA DELLE ENTRATE DI BENEVENTO**

Descrizione Impegni Assunti

**Monetizzazione delle ferie maturate e non fruito ex dipendente matr. 1289 in quiescenza dal 01.04.2023. Impegno di spesa e liquidazione.**

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA  
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.**

*f.to (Dott. Armando Mongiovi)*

**IL DIRIGENTE**

*f.to (Avv. Nicola Boccalone)*